


0288 : 28VI07

appo usins



ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
ENRICO GATTI
abo sez. VII - numero 925
architetto



PARTE 1 ^-NORME COGENTI

ART.1- DEFINIZIONI.

Si definisce come "PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA AULICA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI AMPEZZO" o più brevemente "PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO" il complesso di norme cogenti e prestazionali riguardanti le scelte progettuali ed operative relative alle facciate o a parti di esse, nonché gli elaborati tecnici relativi alle soluzioni operative conformi alla tradizione costruttiva, gli abachi grafico-fotografici relativi agli elementi costruttivi e decorativi della facciata e la tavolozza dei colori.

ART.2- OBIETTIVI

Le "Linee-guida per la riqualificazione delle facciate del Centro Storico di AMPEZZO mirano al perseguimento dei seguenti obiettivi principali:

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico.
- la riqualificazione di edifici, o parti di essi, tipologicamente degradati;
- l'evoluzione nella collettività dell'apprezzamento estetico per il colore;
- il miglioramento dell'ambiente costruito come strumento di promozione turistica;
- la conoscenza e la conservazione della cultura costruttiva locale da parte dei tecnici operanti nel settore;

Gli edifici individuati dal Piano come descritti nelle TAVV. "A" - "B" e "C" , sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera l) del D.lgs 22.01.2004 n. 42, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13.

Gli elementi costruttivi individuati dal Piano come descritti nelle TAVV. "F" e "G" sono elementi decorativi degli edifici oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera a) e art. 50 del D.lgs 22.01.2004 n. 42.

ARTICOLO 3 - ATTUAZIONE

Il Piano del Colore si attua attraverso l'indirizzo e il controllo degli interventi sulle facciate degli edifici ossia con un insieme di procedure ed attività svolte dal competente Ufficio Tecnico Comunale che deve assicurare la qualità e la coerenza degli interventi e degli obiettivi del presente Piano.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini della presente normativa, si definiscono interventi sulle facciate le seguenti operazioni, per quanto attinenti e così come definite dalla L.R.52/91 e ssmmii:

- a) Interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, attuati su quegli edifici definiti in cartografia con livelli di degrado di 1°, 2°, 3° e 4° livello.
- b) Interventi edilizi di restauro,
- c) Interventi edilizi di manutenzione straordinaria

d) Interventi edilizi di manutenzione ordinaria

Tali interventi sottendono e riguardano le seguenti opere:

- rifacimento integrale o parziale degli intonaci e /o delle tinteggiature, recupero, inteso come restauro, integrazione, pulitura degli intonaci e/o delle tinteggiature e/o dei singoli elementi (per esempio: il basamento, il marcapiano, il cornicione, ecc.) che compongono le facciate esterne visibili dalla pubblica strada.
- rifacimento integrale o parziale, recupero di tutti gli elementi costituenti gli aggetti, i parapetti e gli sporti di falda.
- rifacimento integrale o parziale, recupero e/o verniciatura di tutti gli infissi e serramenti esterni, portoni, portelloni, cancelli, vetrine, ecc.
- rifacimento integrale o parziale, pulitura e/o tinteggiatura di parti accessorie o complementari o di manufatti di proprietà pubblica o privata quali muri di recinzione, ecc.

ARTICOLO 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento riguarda tutti gli edifici indicati nelle perimetrazioni in colore rosso (Ambito "A" e Ambito "B") nella TAV. 1.

ARTICOLO 6 - ITER PROCEDURALE

I progetti relativi alle operazioni sulle facciate descritte all'art. 4, per ogni tipo di regime autorizzativo, dovranno indicare con chiarezza le tinte prescelte per gli intonaci e/o gli infissi e serramenti, nonché la qualità, il tipo e lo stato di conservazione dei materiali lapidei con faccia a vista. Il progetto dovrà contenere gli elementi prestazionali così come precisati nella seconda parte delle presenti norme e comprenderà:

- bozzetti grafici colorati (in scala 1:50) con eventuali dettagli esplicativi in scala di rappresentazione 1:20 o 1:10,
- una relazione contenente la precisazione degli interventi che si intendono eseguire, così come definiti dall'art. 4 e la descrizione di tutti i materiali previsti .
- la tinteggiatura: dei fondi delle facciate, dei bugnati, delle zoccolature, dei serramenti e degli scuretti, delle tecniche applicative e delle tinte prescelte allegando campioni su carta delle stesse riferite ai singoli elementi della facciata che dovranno essere trattati;
- documentazione fotografica, dello stato attuale con foto a colori (formato minimo 10 x 15) della facciata e degli edifici adiacenti.
- campionature degli intonaci, dei legni, dei ferri e relativi loro colori finali da utilizzarsi negli interventi edilizi.

L'Ufficio Tecnico Comunale organizza, nei casi più rilevanti e ove lo ritenga opportuno, i sopralluoghi per definire i modelli di riferimento e le tinte. Il sopralluogo viene completato con il rilascio di un verbale contenente le indicazioni sulle scelte dei modi e delle tinte da applicare. I progetti relativi alle operazioni sulle facciate, descritte all'art. 4, sono sottoposti al parere vincolante della Commissione Edilizia integrata.

ARTICOLO 7 - DIVIETI E OBBLIGHI

Sono vietate le seguenti operazioni:

- tinteggiatura o verniciatura di pietre naturali, di elementi lito-cementizi, o laterizi destinati a rimanere in vista;
 - occultare, cancellare o compromettere gli affreschi murali e le decorazioni dipinte;
 - rimuovere, anche se per successive ricollocazioni in luogo diverso, di lapidi, numeri civici apposti alle facciate, insegne storiche o d'autore se non preventivamente autorizzati;
 - scorticare o demolire totalmente gli intonaci, i rivestimenti, gli elementi decorativi senza la preventiva autorizzazione;
 - effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti delle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura. E' ammesso solo nei casi di pericolo accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale e per interventi urgenti di ripristino, sono consentiti i rappezzi e i consolidamenti per un periodo non superiore ai sei mesi e trascorso tale termine si dovrà provvedere alla tinteggiatura completa della facciata previa richiesta di autorizzazione edilizia;
 - tinteggiare le facciate differenziando le proprietà con colori diversi invalidando così la lettura organica dell'edificio e dei suoi caratteri architettonici e decorativi;
 - rimuovere serramenti o modificare la tipologia di uno o più di essi senza autorizzazione.;
- Sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:
- esecuzione in cantiere di campioni di coloriture o di tutti materiali costituenti la "facciata", quando richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - avvisare gli organi competenti alla tutela quando, nel corso di demolizioni degli intonaci, vengano alla luce tracce di decorazioni o di elementi architettonici o decorativi preesistenti;
 - eliminazione di reti impiantistiche o terminali delle stesse quando queste siano in disuso ovvero razionalizzazione degli impianti visibili in facciata;
 - mantenere in decoroso stato di conservazione le facciate degli edifici ed i muri di recinzione prospicienti la strada pubblica o da essa visibili.

ARTICOLO 8 - NUOVI INTERVENTI EDILIZI

Non solo gli interventi su edifici preesistenti, ma anche l'edificazione ex-novo nell'area cittadina oggetto della presente normativa, è vincolata all'approvazione di una proposta cromatica rispettosa del contesto urbano in cui si colloca.

ARTICOLO 9 - STRUMENTI

Le presenti norme sono corredate da documentazione di Analisi e di Progetto:

1. TAV: A - SCHEDE SA- Edificato Storico Di Valenza Architettonico Ambientale, ove sono stati catalogati i fabbricati individuati al NCT per Fo. 36 mapp. 29 e per Fo. 35 mapp. 153- 440-441- 500 - 577 - 745 -771 e 831. (Otto edifici) Rappresentano la memoria storica del tessuto urbano con i fabbricati meglio

conservati della tipologia carnica della Val Tagliamento, ovvero che conservano un numero continuo e sufficiente di elementi costruttivi che ne connotano la definizione tipologica. Detti edifici e le loro pertinenze sono vincolati ai sensi delle vigenti leggi in materia di Tutela di Beni Artistici, Architettonici e Ambientali.

2. TAV: B - SCHEDE SD - Edificato Storico Di Valenza Architettonico Documentale, ove sono stati catalogati i fabbricati individuati al NCT per Fo. 35 mapp. 23-25-131-397-405-406-488-499-563-615/616-619-662-663-689-716/717/720-724-743-744-749 e 773. (22 Edifici) Rappresentano quei fabbricati che conservano stili tipologici propri della tradizione costruttiva locale. Tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 4, in sede di progetto e realizzazione, ivi troveranno i "modelli" definiti "ORIGINALI" e relativi alle forometrie, agli aggetti e parapetti e allo sporto di falda, per una ricostruzione filologica atta alla riqualificazione formale dell'edificato tipologicamente degradato.
3. TAV: C - SCHEDE XX- Edificato Storico Tipologico del XX° Secolo, ove sono stati catalogati i fabbricati individuati al NCT per Fo. 35 mapp. 161-387-414-442-682/683-733-741/742-811-812-821-885-892-905 e 910 (14 Edifici). Rappresentano una particolare tipologia di edifici, costruiti il secolo scorso e che sono facilmente distinguibili per le caratteristiche forometrie, i marcapiani, i parapetti in ferro e/o cementizi, e i cornicioni. Tali elementi architettonici sono vincolati sia nella posizione attuale nella facciata del fabbricato, sia in tutti i loro elementi costitutivi che negli interventi di restauro conservativo descritti in seguito.
4. TAV. D : Edificato decontestualizzato. Vengono catalogati in questa serie 5 edifici: i due distributori di benzina, l'Hotel Colmajer, Il Condominio di cui al mapp.578 e l'ambulatorio medico: Tali edifici, soprattutto per le loro dimensioni volumetriche, non possono essere oggetto di alcuna riqualificazione tipologica, rimangono pertanto anch'essi testimonianza di un passato storico.
5. TAV. E: FOTO STORICHE. Una raccolta di antiche vedute del centro cittadino (l'attuale Piazza Zona Libera 1944), provenienti dall'Archivio Burba di Ampezzo, con a fianco le medesime vedute allo stato attuale. Vengono riprodotti due progetti storici: la fontana esistente in P.zza Fachin ed il prospetto frontale del progetto di Palazzo Unifer, redatto nel 1870 a cura dell'ing. G.B. Polo, i cui originali sono conservati presso l'Archivio Comunale. Completano la ricerca storica alcune foto tratte dall'archivio Antonelli, che rappresentano alcuni edifici carnici con la presenza di iscrizioni commerciali murali.
6. TAV: F - SCHEDE EC - Identificazione dei fabbricati storici, oltre a quelli catalogati nelle SCHEDE SA-SD e XX, che conservano i "PORTALI" individuati al NCT per Fo. 35 mapp 909-893-559-558-784-517-523-476/477-455-426-443-690-697-760-684-647-126-105-30 e 65/66. (20 Edifici). Tali elementi architettonici sono vincolati sia nella posizione attuale nella facciata del fabbricato, sia in tutti i loro elementi costitutivi che negli interventi di restauro conservativo descritti in seguito. Inoltre, vengono documentati con esempi tratti da edifici tuttora esistenti, i modelli di riferimento degli elementi di facciata quali: aggetti e parapetti in legno, ferro o cementizi, sporti di falda in legno e i bugnati in intonaco. A tali esempi dovranno scrupolosamente attenersi tutti gli interventi di riqualificazione tipologica, di cui al precedente art. 4, che dovranno essere informati da una attenta ricostruzione filologica.

7. TAV. G: SCHEDE TS – Testimonianze storiche, quali icone votive, fontane, illuminazione pubblica, resti di insegne commerciali murali, murature a vista, toponomastica relativa a vecchie tabelle di vie, realizzate in ceramica con iscrizioni in blu cobalto, e a vecchi numeri civici, costituiti da una targa in malta e resti di iscrizioni in pittura, per finire con grappe (elementi metallici a funzione di tiranti per i solai in legno), targhe metalliche e "reperiti", ovvero parti di elementi architettonici rimossi dalle loro collocazioni originarie.
8. TAV. H: Documentazione fotografica delle attuali insegne commerciali presenti nel Centro Storico di Ampezzo.
9. TAV. I: Discrasie degli elementi architettonici. Rappresentano le errate mescolanze di elementi costruttivi nell'edificato di studio. Vengono suddivise in: Forometrie, con l'evidenziazione di diversi rapporti dimensionali, rispetto a quelli storico-tipologici di riferimento, e del tipo di materiale utilizzato, per la maggior parte in lega di alluminio, variamente colorata, o in metallo. Aggetti e parapetti: i primi sostanzialmente costituiti da una soletta piana in cemento armato, ed i parapetti costituiti o da brise-solei in laterizio o altri materiali non conformi. Alcuni esempi, anche se costruiti in legno, vengono inclusi in queste schede, perché formalmente si discostano dal modello storico a doghe verticali di cui alla TAV. F. Tutti gli edifici inseriti nel Piano del Colore del Centro Storico, qualora vengano interessati dagli interventi edilizi descritti all'art. 4, dovranno eliminare tutte le discrasie e/o superfetazioni, sostituendole con i "modelli" di riferimento descritti precedentemente.
10. TAV: L : Comparti di riqualificazione degli elementi tipologici. Vengono individuati n° 06 Comparti che rappresentano le aree tipologicamente degradate del tessuto urbano. Gli interventi su tali edifici devono essere preceduti da un preventivo Piano Attuativo, esteso per tutto il comparto, che definisca le scelte formali di riqualificazione tipologica.
11. TAV. 1 – Caratteri dell'edificato. In cartografia 1:2000 vengono evidenziati i fabbricati oggetto del presente Piano del Colore del Centro Storico, il loro stato attuale di conservazione e la localizzazione degli elementi storiografici catalogati alla TAV. G (testimonianze storiche). In scala 1:1000 "i caratteri dell'edificato" identificano la localizzazione dei fabbricati catalogati nelle precedenti Schede e in un quadro sinottico vengono riportati i diversi livelli di degrado tipologico rispetto ai modelli di riferimento, per quanto concerne le forometrie, relativamente ai rapporti dimensionali che ai materiali utilizzati, gli aggetti, i parapetti e gli sporti di falda.
12. TAV: 2 - Caratteri dell'edificato. In cartografia 1:2000 vengono classificati gli edifici secondo lo:
- STATO ATTUALE DI CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLE FACCIATE (intonaci e pitture, serramenti, aggetti e parapetti e sporti di falda)
 - EDIFICATO OCCUPATO E NON OCCUPATO
 - DESTINAZIONI D'USO
 - CRITICITA'

Tale elaborato è funzionale all'indirizzo dell'Amministrazione Comunale volto alla riqualificazione del tessuto urbano, verso quegli edifici che siano, per le ragioni oggettive esposte nell'elaborato, più predisposti rispetto ad altri ad una prima fase di intervento e che viene riassunto nell'elaborato denominato "criticità", il quale, se opportunamente aggiornato, catalogando l'andamento temporale degli interventi, potrà offrire un quadro immediato dell'evoluzione del miglioramento dell'intero abitato del Centro Storico.

13. TAV. 3 – TAV. 4 - TAV. 5 In scala 1:200 vengono illustrati i prospetti degli edifici attestanti sulle vie pubbliche, (Via Nazionale lato destro - Via Nazionale lato sinistro – Via Brazzoletta e Via della Posta) nel loro stato di fatto con i principali elementi tipologici e le cromie con cui sono dipinti. Contestualmente lo stato di progetto definisce le partiture cromatiche e gli interventi di riqualificazione tipologica, questi ultimi di cui al precedente punto 10, risultano ipotesi progettuali. Viene anche definita la "Tavolozza Colori" a cui gli interventi di pittura delle facciate dovranno attenersi, sia se riguardanti gli intonaci che gli elementi in ferro e in legno. Le viste sono illustrative pertanto non sono utilizzabili per i riferimenti dimensionali.

14. Le presenti Norme di Attuazione.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Le sanzioni vengono comminate in base alle normative vigenti e in relazione pecuniaria proporzionale con la gravità dell'abuso. Gli abusi possono essere generalmente di due tipi:

- opere eseguite in modo totalmente abusivo e opere eseguite in modo difforme ai sistemi autorizzativi,
- per i casi di cui alle L.1089 e L.1497, (Soprintendenza ai Beni Artistici e Ambientali del Friuli Venezia Giulia)

Vengono sanzionate le seguenti opere:

- Se eseguite abusivamente e cioè in assenza di titolo abilitativo o in difformità da esso o con inosservanza dei vincoli delle presenti Norme di Attuazione e alle prescrizioni vincolanti della Commissione Edilizia e alle ordinanze sindacali relative a:
 1. demolizione o danneggiamento irreparabile di elementi costruttivi, quali: portali, stipiti, forometrie tipologiche, bugnati, zoccolature e marcapiani, aggetti, parapetti, sporti di falda, ecc. e decorativi/figurativi: così come descritti nelle TAVV. F e G, ad esclusione dei resti di insegne commerciali murali non più recuperabili.

2. mancata rimozione e sostituzione, sulle facciate visibili da spazi pubblici, di discrasie degli elementi architettonici, come definite nella TAV. 1.
3. tinteggiatura eseguita con tinte difforni o con distribuzione delle difforme rispetto a quelle prescritte;
4. tinteggiatura di materiali lapidei, laterizi, cementizi, litocementizi o di intonaci decorativi a vista.

Le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e quelle eseguite in difformità da esso, qualora non conformi al Piano del Colore, vengono ripristinate secondo le indicazioni in esso contenute. A fine lavori, in caso di non corrispondenza parziale o totale delle opere eseguite rispetto alle presenti Norme di Attuazione, o di accertata difformità delle stesse da quanto comunicato o autorizzato, a giudizio insindacabile del Sindaco o suo delegato, verranno intrapresi i seguenti provvedimenti:

1. Esclusione dagli elenchi di Bando con conseguente nullità dei benefici contributivi.
2. Rifacimento parziale o totale dei lavori, previa eliminazione delle opere difformi o male eseguite.

Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza, il Sindaco o suo delegato ordina l'applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti, e in caso di inadempienza, farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

PARTE II - Norme prestazionali

ARTICOLO 11 - REQUISITI E CRITERI D'INTERVENTO

Il progetto di intervento su ciascun edificio, compreso negli ambiti disciplinati dalla presente normativa, deve essere preceduto da un'indagine storica finalizzata alla conoscenza dell'epoca di impianto originario e delle modificazioni dell'edificio.

I progetti di interventi sulle facciate dei fabbricati tipologicamente definiti dalle: TAV: A, TAV: B e TAV: C, dovranno garantire la conservazione dei caratteri tipologici degli edifici e dei loro elementi nel rispetto dell'impianto originario ovvero di quello storicamente consolidato. Nel caso di interventi che interessino superfici decorate, il rilievo tecnologico dovrà, anche, contenere una apposita schedatura tecnica che ne evidenzii le caratteristiche.

I progetti di intervento sui fabbricati presenti sulle TAV. 1-2-3-4 e 5 dovranno riferirsi alle partiture cromatiche e agli interventi tipologici ivi descritti, (bugnati in intonaco, marcapiani, aggetti, parapetti e forometrie), i quali, hanno carattere vincolante.

I restanti fabbricati compresi negli ambiti "A" e "B" dovranno presentare, in sede autorizzativa, la rappresentazione di una compagine estesa almeno di due fabbricati

ai lati del fabbricato interessato , ove vengano descritti gli elementi tipologici, le loro partiture cromatiche di stato di fatto e di progetto. Le cromie dovranno essere desunte dalla tavolozza colori riportata nelle TAW. 3-4 e 5. La Commissione Edilizia, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, esprimerà parere vincolante sulle scelte proposte, in conformità ai principi ispiratori del Piano del Colore.

ARTICOLO 12 - ELEMENTI DELLE FACCIATE

L'indagine storica e il rilievo del singolo edificio condurranno all'elaborazione del progetto di recupero delle facciate finalizzato alla conservazione degli elementi di riconoscibilità caratterizzanti le stesse. Particolare attenzione dovrà essere posta al disegno delle partiture e agli eventuali modelli stilistici a cui si riferiscono, alla presenza di elementi architettonici e decorativi che concorrono a definire i prospetti nel loro insieme. Tali elementi dovranno mantenere inalterati ovvero in armonia i loro rapporti rispetto alla gerarchia compositiva storicamente consolidata.

La lettura della facciata dovrà essere unitaria ed organica e non presentare evidenti ed intenzionali parti di discontinuità nel trattamento delle superfici se non inequivocabilmente documentate dal progetto originario o dalla rappresentazione iconografica dell'edificio.

Nel caso di facciate a carattere non omogeneo, gli interventi dovranno essere informati a criteri di razionalità e uniformità di trattamento.

ARTICOLO 13 - MATERIALI E PRODOTTI

I materiali e i prodotti per la manutenzione e il recupero degli edifici storici e dei loro elementi devono essere analoghi a quelli originari o con essi congruenti e compatibili. Quando non risulti possibile l'integrazione di identici elementi o parti della facciata, si ricorrerà all'impiego di prodotti che soddisfino le stesse prestazioni funzionali ed estetiche e di cui siano sperimentati i requisiti di compatibilità e durabilità.

ARTICOLO 14 - TECNICHE COSTRUTTIVE

Le tecniche impiegate negli interventi di manutenzione e restauro delle facciate dovranno essere improntate al rispetto e alla conservazione della cultura costruttiva locale pur mirando ad una maggiore razionalizzazione del cantiere.

ARTICOLO 15 - GLI INTONACI

In relazione al carattere dell'edificio e delle sue singole parti, gli intonaci possono essere realizzati a grana grossa o a grana fine, anche in forti spessori ove sia richiesto dall'esigenza di differenziare diversi piani della facciata (basamenti, bugnati, marcapiano e altri elementi dell'apparato decorativo, ecc.).

Le soluzioni tecniche di intervento saranno diversificate in relazione al livello di degrado dell'intonaco: per intonaci molto degradati si prevede la rimozione e la sostituzione delle parti interessate mentre, nel caso di perdita di materia superficiale o di lacune si prevede il rifacimento delle sole parti mancanti o degradate.

Gli intonaci devono essere prodotti secondo la tecnologia tradizionale ovvero la loro composizione sarà:

- con calce, sabbia ed altri inerti (polvere di marmo, ecc.);

- con calce idraulica naturale e sabbia, ecc.;

Non sono ammessi intonaci o rivestimenti del tipo "duroma" o "graffiato", e le superfici devono, pertanto, presentarsi lisce ed omogenee per tutta l'estensione della facciata, solo la parte relativa al piano terra potrà essere trattata a "bugnato" riferendosi a modelli storici locali o del comprensorio territoriale di riferimento, ovvero fare riferimento al capitolo dedicato nella TAV. F.

ARTICOLO 16 - MATERIALI LAPIDEI

Tutti gli elementi in pietra esistenti concepiti a faccia a vista si dovranno conservare in sito, senza tinteggiatura. Nella sostituzione di parti danneggiate di elementi lapidei si dovranno operare le dovute integrazioni con materiali analoghi di identico colore. L'intervento di manutenzione dovrà prevedere la conservazione dei materiali e delle lavorazioni superficiali esistenti. Se necessario, si procederà alla pulitura del materiale lapideo con opportuni lavaggi o con microsabbature a pressione calibrata, utilizzando inerti di durezza inferiore al materiale lapideo oggetto della manutenzione, in modo da ridurre al minimo l'asportazione di materia e di conservare la patina del tempo. E' escluso l'impiego di tipi di materiali lapidei o trattamenti superficiali delle pietre non appartenenti alla tradizione costruttiva locale, pertanto nei rifacimenti e nelle integrazioni si dovranno scegliere materiali analoghi a quelli presenti, che risultano essere il "Grigio Carnico" ed il "Fior di Pesco". Dovranno essere, pertanto, eliminati riquadri di forometrie a lastre poste di coltello e sostituiti con stipiti massicci dello spessore di cm 12/15, ovvero con lastre poste a "L".

ARTICOLO 17 – LEGNI

Tutti gli elementi in legno di nuova costruzione costituenti aggetti, parapetti e sporti di falda dovranno essere lasciati al "naturale" cioè senza l'uso di vernici, smalti o impregnanti colorati. Per la preservazione del legno si possono utilizzare cicli di protezione ai sali di boro o impregnanti trasparenti. Le essenze da utilizzare saranno esclusivamente il larice e l'abete. Gli elementi in legno esistenti trattati con impregnanti di tonalità chiara o scura dovranno essere progressivamente sostituiti.

ARTICOLO 18 – FERRI

Tutti gli elementi in ferro di nuova costruzione costituenti inferriate, cancelli, grappe e similari dovranno rifarsi a "modelli" già preesistenti e documentati, sia nelle presenti Norme sia su altri esempi concreti rinvenuti nell'edificato esistente consolidato. Il trattamento di pittura di tali elementi dovrà prevedere l'uso esclusivo di smalti ferro-micacei opachi e di colore antracite. Non sono ammessi smalti lucidi o semilucidi e altra cromia rispetto a quella indicata.

ARTICOLO 19 – ELEMENTI LITO-CEMENTIZI

Non è ammessa la costruzione di nuovi elementi costruttivi (aggetti, parapetti o sporto di falda) in cemento armato o in struttura metallica. Gli elementi presenti nel Centro Storico, specialmente nella perimetrazione dell'Ambito "A", in sede di interventi di cui al precedente art. 4, andranno progressivamente sostituiti con altrettanti elementi lignei, che per tipologia si riferanno agli esempi catalogati nella TAV. "F" e per trattamento delle superfici come descritto nel precedente art. 17.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

E' sempre prevista l'applicazione dell'intonaco a protezione completa delle murature ad eccezion fatta per i casi in cui la mancanza di intonaco è stata documentata nelle Tavole di Progetto del presente Piano e per la quale si prescrive la conservazione. Negli interventi di consolidamento delle murature in pietrame a vista non è ammessa la stollatura dei giunti dei singoli ciottoli o conci in pietrame con malta cementizia, ma se non fosse possibile conservare "tal-qualè" la trama muraria originaria, durante l'intervento edilizio, è ammesso l'intervento di intonacatura a "raso", con utilizzo esclusivo di malta di calce eventualmente additivata con ossidi di tinta "beige", che lasci in vista la sola superficie piana del ciottolo costituente la muratura.

ARTICOLO 21 - COLORE E TINTEGGIATURE

Le superfici intonacate devono essere tinteggiate con materiali compatibili con la natura del supporto. La stessa del colore deve essere uniforme e satura, non sono ammesse le "velature" o altre forme simili di stesura del colore non uniforme o diverse da quella indicata.

Le scelte cromatiche, su quegli edifici non definiti nelle TAVV. 3-4 e 5, dovranno tener conto del "peso" visivo e del valore cromatico di tutti gli elementi della facciata e dovranno rapportarsi in armonia alle cromie delle facciate limitrofe ed al contesto in cui è inserito l'edificio. Le scelte delle tinte dovranno far riferimento a quelle indicate nella Tavolozza dei Colori, ricercando la miglior composizione cromatica che deve essere estesa ad un comparto minimo di cinque edifici contermini.

ARTICOLO 22 - SERRAMENTI

La tipologia degli infissi e dei serramenti di ciascuna facciata dovrà essere omogenea sia nel disegno che nei materiali e dovrà uniformarsi ai tipi descritti nelle TAVV. A, B e F. Negli edifici degradati tipologicamente dovranno essere ricomposte dimensionalmente le forometrie sia con interventi di tamponamento in muratura ovvero con la trasformazione in "bifore". I serramenti in legno di nuova costruzione, dovranno utilizzare esclusivamente essenze di larice o abete e dovranno essere lasciati al "naturale" cioè senza l'uso di impregnanti colorati. Tutti gli scuretti saranno pitturati in colore, ad eccezione di quelli dei fabbricati descritti nella TAV. A, che saranno in legno larice laciato al naturale, abbinato alla tinta della facciata, secondo quanto definito dalle TAVV. 3-4 e 5, o in mancanza secondo le tinte della Tavolozza dei Colori. Sono ammesse colorazioni in armonia, con la tinta di facciata, ma preferibilmente della medesima tonalità con due toni più scuro di questa. Il materiale costituente gli scuretti dovrà essere il legno di qualunque essenza oppure in mdf (medium density furniture).

Non sono ammessi serramenti, scuretti, serrande o altri sistemi di oscuramento o protezione a questi riconducibili: in alluminio, PVC, ferro o altri materiali diversi dal legno di essenza larice o abete. Non sono ammesse, in vista da spazi pubblici, tapparelle avvolgenti in qualunque materiale, nonché le persiane metalliche o plastiche a lammelle fisse od orientabili. Gli unici sistemi di oscuramento risultano, pertanto, essere gli scuretti in legno.

Qualora i serramenti esistenti siano disomogenei per effetto di successive sostituzioni, gli interventi parziali devono essere preceduti da un progetto contenente un prospetto unitario soggetto ad autorizzazione, che avrà carattere vincolante per i futuri interventi. I serramenti dei fori dei piani terra dei locali commerciali, se presentano la tipologia della "porta-finestra, dovranno essere ricomposti dimensionalmente, separando i due "fori", anche con l'uso di elementi lapidei a guisa di

stipite. Il rifacimento formale dovrà prevedere che la vetrina si estenda fino a terra, ed il serramento di questa presenti nella parte inferiore, una fascia in legno, pari a 1/4 dell'altezza, la restante parte sarà in vetro trasparente.

ARTICOLO 23 - COPERTURE

I materiali ammessi per il "pacchetto-copertura" sono: struttura in legno, sottomanto in tegole, sottomanto in tavole di legno, manto in tegole laterizie o cementizie di colore "terracotta". Prima della demolizione e sostituzione del manto di copertura dovranno essere presentate, all'Ufficio Tecnico Comunale, le campionature per l'approvazione. Non sono ammessi l'uso di colori vivaci o altre pigmentazioni. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione del manto dovranno essere riutilizzate, almeno per la parte superiore, le tegole (coppi) di recupero. L'inclinazione delle falde dovrà essere ricompresa fra il 40 e il 50%. Non sono ammesse altri tipi di manti di copertura: metalliche, tipo "canadese", mantolamina ecc.. di qualunque foggia o materiale. I canali di gronda, i pluviali e le altre lattonerie dovranno essere realizzate esclusivamente in rein-zink, i terminali, se posti sul fronte strada dovranno essere in ghisa del tipo pesante, per un'altezza di mt. 1,50 dal piano stradale o dal marciapiede. Saranno oggetto di conservazione e manutenzione ed in stato di efficienza le carne fumarie poste all'esterno delle facciate, i loro terminali (comignoli) e le mensole metalliche di sostegno poste solitamente a livello del 1° solaio. Se di nuova costruzione la torretta da camino dovrà rifarsi ai modelli storici preesistenti, non sono ammessi comignoli con terminale prefabbricato in calcestruzzo o totalmente in lamiera. Gli abbaini, di nuova costruzione, dovranno rifarsi al modello tradizionale a due falde e di larghezza massima pari a 1,00 mt, quelli esistenti dovranno essere mantenuti e conservati e le parti deteriorate dovranno essere ricostruite con i materiali ed i trattamenti superficiali descritti nella presente normativa. Per motivi igienico-sanitari relativi al raggiungimento dei rapporti minimi di aereo-illuminazione è ammesso l'uso di abbaini tipo "velux" per il solo modello complanare alla falda di copertura non munito di tapparella esterna.

ARTICOLO 24 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Gli elementi costitutivi gli impianti tecnologici di nuova realizzazione quali: rete gas e rete elettrica-telefonica, se necessariamente posti su facciate esterne, dovranno essere posizionati sulle facciate laterali o posteriori, se ciò non potrà avvenire dovranno essere posti sottotraccia o mascherati da canaletta (cavi elettrici) successivamente pitturata della stessa tinta della facciata, cosippure pitturate saranno le cassette contatori del gas, con la medesima tonalità della facciata. E' consentita l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici solo sopra il manto di copertura purchè posti in sua aderenza ovvero con la medesima pendenza, contestualmente a significative forme di mitigazione del loro impatto visivo che saranno valutate dalla Commissione Edilizia. Il serbatoio di accumulo dovrà essere installato o in vani di sottotetto od in altre parti del fabbricato non visibile da spazi pubblici. Le antenne televisive, anche di tipo parabolico, dovranno essere previste in forma centralizzata con collocazione esclusivamente sulle strutture di copertura e comunque sulla falda secondaria non prospiciente spazi pubblici. In tutti gli interventi edilizi dovrà essere prevista una precisa collocazione degli impianti di climatizzazione che comunque non potranno essere localizzati lungo le facciate prospicienti spazi pubblici. La collocazione di singole apparecchiature o impianti tecnologici di qualsiasi natura sarà oggetto di specifica autorizzazione edilizia. Negli elaborati di progetto

dovranno essere previsti opportuni elementi di mascheramento al fine della mitigazione del loro impatto visivo.

ARTICOLO 25 – LE INSEGNE COMMERCIALI

Tutte le insegne commerciali luminose, realizzate in qualsiasi materiale, a cassonetto o scatolare, ad esclusione dei marchi commerciali depositati, dovranno essere progressivamente sostituite con scritte murali a guida di quelle storiche. Preventivamente la rimozione dell'insegna dovrà essere proposto un bozzetto che interessi tutta la facciata dell'edificio e venga indicata la posizione, la dimensione, il tipo di font da utilizzarsi e le eventuali cornici ed il tipo di illuminazione. Tutto il corpo dell'insegna murale dovrà essere monocromatico nelle tinte indicate dal Piano del Colore del Centro Storico. Sono ammesse anche insegne commerciali realizzate in ferro sbalzato con inserti in rame od ottone, di dimensioni massime pari a ca. 1/10 della lunghezza della facciata dell'esercizio commerciale, per quelle esistenti si deroga tale limite.

ARTICOLO 26 – TENDE ED ALTRI SISTEMI DI OSCURAMENTO

Non è ammesso l'uso di tende a capottina o di grandi dimensioni, il limite di lunghezza deve essere contenuto nella dimensione del serramento di riferimento oltre uno sporto di cm 20 per lato e per uno sporto non superiore alla larghezza del marciapiede ovvero di massimo 1,50 metri lineari misurati in proiezione orizzontale. Nella progressiva sostituzione delle esistenti sono da privilegiare i modelli riportati nella TAV. E: FOTO STORICHE, ovvero su altrettanti documenti storico fotografici. I tessuti saranno esclusivamente a fasce verticali alternate bianche e un colore a scelta fra il blu, il verde ed il rosso, con prescrizione dell'alternanza dei colori rispetto alle tinte via via autorizzate.

ARTICOLO 27- TOPONOMASTICA

Tutte le tabelle toponomastiche esistenti di vie e piazze dovranno essere mantenute e conservate e quelle di nuova costruzione dovranno essere riproposte come il modello di riferimento sia per dimensioni, materiale tipo di scritta e colore. Tutti i numeri civici dei fabbricati inseriti nel Piano del Colore del Centro Storico dovranno essere via via sostituiti secondo i modelli di riferimento riportati nella TAV.G pagg. da 19 a 22. Il nuovo manufatto, fornito dall'Amministrazione Comunale che provvederà ad uniformarlo, dovrà essere applicato con sistemi adesivi alle facciate e non con graffette. Il font di scrittura della numerazione civica ed i colori da utilizzare saranno quelli indicato negli esempi, ovvero con cornice rettangolare in colore nero a disegno a punto e linea e ulteriore cornice ottagonale in colore blu cobalto.

ARTICOLO 28 – DECORO DELLE FACCIATE

Non sono ammessi rivestimenti delle facciate in materiali diversi dall'intonaco, quali rivestimenti in: ceramica o clinker, pietra e legno. I piani terra possono essere dotati di zoccolatura in intonaco liscio o sprizzato, ovvero proseguire per tutta l'altezza con bugnati lavorati secondo linee orizzontali e riferentisi alla tradizione storica. (vedi TAV. "F"). Tutte le bacheche in alluminio, ferro o in legno esistenti e le segnaletiche non riferentisi al Codice della Strada, fissate sulle facciate degli edifici o su altri

supporti prospettanti spazi pubblici dovranno essere rimosse e sostituite con un sistema unico di espositore/ informatore approvato e fornito dall'Amministrazione

Comunale:

ARTICOLO 29 - INTEGRAZIONI

Qualora studi, ricerche o elementi acquisiti attraverso indagini dirette sugli edifici storici evidenziassero ulteriori dati su tinte o elementi di facciata tradizionali, questi andranno ad integrare gli allegati senza modificare il presente corpo normativo.